CAMERA DEI DEPUTATI N. 791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORRA, TORCHIO

Istituzione delle scuole superiori statali di sanità per la qualificazione degli esercenti le professioni sanitarie

Presentata il 19 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La multiforme preparazione professionale degli esercenti le professioni sanitarie e il continuo proliferare di scuole e di titoli, esigono una razionalizzazione del settore, tenendo presente, soprattutto, la necessità di offrire al Servizio sanitario nazionale operatori qualificati in modo omogeneo, i cui titoli siano riconosciuti sull'intero territorio nazionale e siano nel contempo idonei ad assicurare ad essi le stesse condizioni degli operatori dei Paesi membri della Comunità europea nei confronti dei quali, a causa della libera mobilità del personale, gli operatori italiani potrebbero subire discriminazioni.

La presente proposta, oltre ad accelerare una simile iniziativa governativa, si prefigge i seguenti obiettivi:

a) razionalizzare, unificare ed elevare la preparazione professionale;

b) adeguare alla qualificazione attuata negli altri Paesi comunitari quella degli operatori italiani;

c) individuare, per meglio finalizzarle all'efficienza del Servizio sanitario nazionale, le professioni che più propriamente possono essere identificate come sanitarie, trascurando quelle che non rispondono all'obiettivo irrinunciabile di integrare la attività dei medici e degli operatori non medici in una proficua collaborazione al servizio del cittadino titolare del diritto fondamentale alla salute.

Per questo motivo, si istituiscono scuole superiori di sanità, di livello universitario, con una loro autonomia.

Onorevoli colleghi, l'illustrazione dei singoli articoli rende conto con chiarezza dei criteri che hanno ispirato la presente proposta di legge.

Articolo 1. — In considerazione della qualità e del livello dei contenuti scientifici e tecnici degli insegnamenti, previsti anche dalla presente proposta di legge, già da tempo, in molti paesi a tecnologia avanzata e in paesi asiatici ed africani in via di sviluppo, detti insegnamenti sono ritenuti di grado universitario, e, in quanto tali, sono impartiti presso scuole post-secondarie superiori, inserite, a tutti gli effetti, nell'organizzazione degli studi universitari.

Da ciò deriva la decisione di allineare, anche se con molto ritardo, la politica scolastica del nostro Paese a quella degli altri Paesi, innalzando il livello formativo degli esercenti le professioni sanitarie diverse dalla professione medico-chirurgica, attraverso l'istituzione di scuole superiori statali di grado universitario. Alle scuole medesime si accede con la maturità scolastica conseguita in scuole di grado secondario superiore e dopo avere superato prove di valutazione della conoscenza di materie di studio coerenti con gli insegnamenti in argomento.

Articolo 2. — Sono oggetto dell'insegnamento impartito nelle scuole sanitarie superiori di grado universitario quelle cognizioni teorico-pratiche per settori di attività, che, in tutti i Paesi, vengono esercitati, con propria responsabilità professionale, da esercenti attività sanitarie non mediche, quali ad esempio, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, sulla base di conoscenze acquisite e di ben definite aree di competenza.

Mentre la definizione dei programmi di insegnamento relativi a ciascun settore di attività è riservata al regolamento di attuazione della legge (e si baserà sia sulla normativa già in vigore, sia sulla definizione dei *curricula* formativi relativi ai settori non ancora disciplinati sotto l'aspetto degli studi), per contro, la definizione delle specifiche aree di competenza professionali è demandata, ove non già disciplinata con apposita norma, ai provvedimenti che regolano il libero esercizio delle professioni sanitarie e alle norme dei codici civile e penale in materia di esercizio delle libere professioni.

Articolo 3. — Tenuto conto della forte componente tecnica che, più o meno, caratterizza le attività professionali oggetto della legge, la formazione teorica e pratica fornita nelle scuole deve essere integrata con un ben definito periodo di tirocinio in « internato », ossia di addestramento alla professione a tale scopo presso servizi sanitari convenzionati con le scuole medesime. Essere « interni » vuol dire esercitare attività professionale, con limitata responsabilità, all'interno dei servizi, sotto la guida di personale qualificato, con un impegno pari a quello del personale in servizio e percependo una certa remunerazione per il servizio prestato. Nel decreto di attuazione della legge, sono stabiliti sia i termini della convenzione tra scuole e enti sanitari, sia i requisiti di idoneità alla didattica dei servizi sanitari convenzionati per l'addestramento professionale.

Articolo 4. — Considerato che, in adempimento del dettato costituzionale (articolo 33), la vigente legislazione prevede già un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale nei settori dell'assistenza infermieristica ospedaliera e di sanità pubblica, dell'ostetricia e delle tecniche di radiodiagnostica e radioterapia, e atteso che gli esercenti nei settori della fisioterapia, della logopedia, della terapia occupazionale, della ottica, della odontotecnica, della dietetica, della tecnica di laboratorio, della puericoltura, della ortottica e optometria, appartengono alle categorie professionali che esercitano attività di natura liberale, in quanto rispondono personalmente dei propri atti al fruitore delle proprie prestazioni in base alle norme dei codici civile e penale, la legge istituisce un esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, anche per i sopracitati settori.

Articolo 5. — Attraverso una costante azione di vigilanza e di tutela, lo Stato ha il dovere di impegnarsi affinché dette scuole di grado universitario vengano istituite, vengano disciplinate e funzionino secondo i criteri definiti sia nella presente legge sia nel regolamento di attuazione

della stessa. Solo attraverso un severo controllo degli atti amministrativi delle scuole, lo Stato può garantire l'uniformità del livello formativo degli esercenti le professioni sanitarie su tutto il territorio nazionale e può impegnarsi in accordi con altri Paesi sul piano della formazione. È per questa ragione che la legge definisce gli strumenti amministrativi adatti ad esercitare la funzioni di vigilanza e tutela sulle scuole, funzioni che competono agli organi dell'amministrazione scolastica.

Articolo 6. — Poiché le scuole di grado universitario istituite all'articolo 1 impartiscono una formazione che abilita a fornire prestazioni sanitarie di carattere generale, l'articolo 6 provvede a definire anche gli strumenti adatti a impartire, ove fosse necessario, una formazione più completa, di carattere specialistico (vedi, per esempio, le cure infermieristiche per bambini malati, per malati mentali, le cure fisioterapiche specialistiche per gli esiti di cerebrolesioni, la costruzione di protesi mioelettriche, eccetera). L'articolo 6 prevede che i corsi di specializzazione vengano organizzati presso le scuole di grado universitario di cui all'articolo 1, previa autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in base a programmi di studio definiti, nella durata e nel contenuto, con apposito provvedimento del Ministro stesso.

Articolo 7. — Visto il grado universitario degli insegnamenti impartiti nelle scuole istituite con la presente legge, occorre fornire agli insegnanti delle discipline professionali una formazione sufficiente a garantire il livello universitario degli studi. Poiché la sola esperienza professionale non è sufficiente a garantire ciò, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un corso di laurea, corrispondente per livello al « *Master's degree* » delle università americane, corso che abilita all'insegnamento e che conferisce l'opportuna titolarità per insegnare in scuole di grado universitario e per assumere la direzione didattica delle stesse.

Articolo 8. — Una seria e doverosa azione di tutela e di vigilanza da parte dell'Amministrazione dello Stato su scuole fortemente atipiche, come quelle istituite con la presente legge, va esercitata mediante strumenti appropriati e va intrapresa non solo a conclusione dell'attività didattica con l'esame di Stato, ma prima ancora che le scuole siano autorizzate a funzionare e durante il loro funzionamento.

Si stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad aprire scuole superiori sanitarie statali sia preceduta da un accurato controllo dei requisiti delle istituende scuole da parte di una commissione di esperti nominata a questo scopo.

Articolo 9. — Esigenze peculiari di ciascun settore formativo, intimamente legate sia ai caratteri scientifico e tecnico di ciascun insegnamento, sia alla diversificazione dei tirocini, impongono un particolare tipo di direzione didattica delle scuole che può essere svolta adeguatamente solo da chi insegna le discipline professionali oggetto dell'insegnamento.

Si dispone, inoltre, che tale esigenza sia soddisfatta affidando la direzione didattica agli abilitati all'insegnamento delle discipline professionali. L'articolo dispone altresì l'inquadramento del personale insegnante e dirigente delle istituende scuole tra il personale docente della scuola pubblica.

Articolo 10. — Demanda la costruzione, l'allestimento e la manutenzione delle scuole superiori statali di grado universitario agli enti pubblici territoriali competenti in materia di edilizia scolastica e demanda la gestione delle scuole a un consiglio di amministrazione che rappresenta legalmente le scuole nei limiti derivanti dall'appartenenza delle medesime all'amministrazione della scuola pubblica.

Articolo 11. — Stabilisce che il finanziamento delle scuole superiori statali di grado universitario sia posto a carico dei capitoli di spesa relativi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 12. — Definisce il collegamento funzionale tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Servizio sanitario nazionale al fine di predisporre piani per la formazione che siano adeguati ai reali bisogni qualitativi e quantitativi del personale sanitario da adibire ai servizi sanitari pubblici.

Articolo 13. — Delega i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle finanze a predisporre il regolamento per l'esecuzione della legge e definisce il quadro delle disposizioni transitorie al fine del passaggio delle scuole dall'attuale regime a quello stabilito nella legge medesima.

Articolo 14. — È prevista la istituzione degli albi professionali per le professioni sanitarie di cui alla presente legge, ad integrazione di quelli esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli insegnamenti finalizzati alla formazione teorico-pratica degli esercenti le attività di natura sanitaria definite nella presente legge vengono impartiti in scuole superiori statali di sanità di grado universitario, di seguito denominate « scuole ».

2. Le scuole sono istituite di norma presso gli atenei con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 2.

1. L'attività delle scuole è finalizzata all'insegnamento teorico-pratico riferito ai seguenti settori di attività di natura sanitaria:

a) assistenza infermieristica;

b) ostetricia;

c) neonatologia e puericultura;

d) fisiochinesiterapia;

e) logopedia;

f) terapia occupazionale;

g) audiometria;

h) optometria;

i) ortottica;

l) odontotecnica;

m) nutrizione e dietetica;

n) podologia;

o) tecniche di laboratorio di analisi cliniche;

p) tecniche di radiodiagnostica e radioterapia;

q) tecnica di costruzione di apparecchi di protesi e ortesi ortopedica;

r) tecnica di audioprotesi.

2. La durata e il programma degli insegnamenti riferiti ai settori sanitari di cui al comma 1, al fine di definire il corso degli studi, sono stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. L'accesso alle scuole è riservato ai candidati in possesso del titolo di studio necessario per accedere agli studi universitari.

4. Per l'ammissione a ciascun settore di insegnamento delle scuole è previsto l'accertamento della idoneità mediante apposito esame.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce i requisiti scolastici e le prove per la valutazione della formazione pregressa nei settori di studio coerenti con gli insegnamenti di cui al comma 1.

ART. 3.

1. L'insegnamento teorico-pratico impartito nelle scuole deve essere integrato con un periodo definito di addestramento alla attività professionale esercitata, sotto la guida di personale adeguatamente preparato a tale scopo, in servizi ospedalieri e di sanità pubblica, dichiarati « servizi sanitari di insegnamento ».

2. Ai fini di cui al comma 1, le scuole stipulano apposite convenzioni con le amministrazioni che gestiscono servizi sanitari dichiarati idonei per l'insegnamento.

3. Sono dichiarati servizi sanitari di insegnamento gli ospedali e le strutture di sanità pubblica che offrono apprezzati livelli di prestazioni, che dispongono di personale sanitario di riconosciuto valore e capacità, che utilizzano attrezzature adeguate e che prevedono alloggi, comodità e compensi a favore degli studenti tirocinanti.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge deve prevedere uno schema-tipo sulla base del quale le convenzioni di cui al comma 2 sono definite.

5. Relativamente a ciascun settore di attività previsto dall'articolo 2 le esercita-

zioni sono determinate, nella durata e nel contenuto, dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Le esercitazioni di tirocinio sono presiedute dal direttore della scuola e dagli insegnanti delle discipline professionali, che curano l'attuazione delle stesse, in stretta collaborazione con il personale sanitario addetto ai servizi.

ART. 4.

1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione al libero esercizio professionale nei settori di attività sanitaria definiti dall'articolo 2, è istituito, ove non già previsto con apposita norma, un esame di Stato ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

2. Possono sottoporsi all'esame di Stato di cui al comma 1 i candidati che sono in possesso del titolo di studio conseguito presso le scuole ovvero rilasciato da scuole parificate ad esse, e che dimostrino di avere esercitato l'attività professionale in internato presso i servizi sanitari di insegnamento, secondo le modalità e per il periodo definito nel programma di studi, presentando alla commissione esaminatrice il documento comprovante il tirocinio, convalidato dai responsabili dell'insegnamento.

ART. 5.

1. La tutela e la vigilanza sulle scuole e il controllo sull'amministrazione finanziaria delle stesse sono esercitati dagli organi di tutela, vigilanza e controllo e attraverso gli strumenti amministrativi e nei modi stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 6.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il

Consiglio superiore di sanità, può autorizzare le scuole a istituire corsi di specializzazione nei settori in cui si articola ciascuna attività di natura sanitaria di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono definiti i programmi di studio, la durata degli stessi, le prove di valutazione del profitto scolastico e i titoli di specializzazione.

3. Ai corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 2 possono accedere soltanto coloro che siano in possesso del titolo di studio comprovante la formazione di base nel settore cui la specializzazione si riferisce, conseguito presso le scuole o presso scuole parificate ad esse.

ART. 7.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può autorizzare le università dello Stato a istituire corsi di laurea abilitanti all'insegnamento delle discipline professionali di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono definiti il programma di insegnamento, la durata dello stesso, le prove di valutazione del profitto scolastico per il conseguimento del titolo di abilitazione di cui al presente articolo.

3. Ai corsi di laurea abilitanti all'insegnamento delle discipline professionali di cui all'articolo 2 possono accedere solo coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso le scuole o presso scuole parificate ad esse.

ART. 8.

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituita una commissione consultiva per esprimere parere:

a) sulle domande di autorizzazione all'apertura delle scuole;

b) sui progetti tecnico-sanitari per l'impianto e il funzionamento delle scuole;

c) sulla nomina degli insegnanti e sul conferimento dei posti di direzione delle scuole;

d) sulla stipula delle convenzioni tra le scuole e gli enti gestori dei servizi sanitari utilizzati per il tirocinio degli studenti.

2. La commissione consultiva è presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato ed è composta da un membro nominato dal Ministro della sanità tra i componenti del Consiglio superiore di sanità, da due membri nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra gli insegnanti di discipline professionali del settore formativo indicato nello statuto della scuola, particolarmente esperti di amministrazione scolastica, da due membri nominati dal Ministro della sanità tra il personale del Servizio sanitario nazionale che esercita, con riconosciuto valore, nel settore sanitario cui l'insegnamento scolastico si riferisce, e dal presidente dell'associazione nazionale che rappresenta gli esercenti l'attività sanitaria oggetto della formazione.

3. I membri nominati dai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità durano in carica per un quadriennio e sono sempre rieleggibili.

ART. 9.

1. Il direttore delle scuole è scelto tra i candidati a pubblico concorso che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 2, e che abbiano insegnato almeno per un biennio in scuole del settore formativo indicato nello statuto.

2. In via transitoria e per la durata massima di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la direzione delle scuole può essere affidata ad un insegnante delle discipline profes-

sionali appartenente al settore formativo indicato nello statuto, che abbia insegnato, con riconosciuto valore, almeno per tre anni in scuole abilitate a rilasciare titoli nel settore medesimo in base alle vigenti norme legislative, oppure ad un professionista che abbia esercitato attività di coordinamento e didattica in reparti, divisioni, servizi o laboratori adibiti al tirocinio di studenti delle scuole stesse.

3. Qualora la scuola esplichi attività di insegnamento per il conseguimento dei titoli di studio abilitanti a più professioni sanitarie, la direzione è affidata all'organo collegiale di direzione composto dai direttori di ciascun corso di studio.

4. L'organo collegiale di direzione elegge nel proprio seno un coordinatore della scuola che resta in carica per un periodo massimo di tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

5. Il coordinatore assume le funzioni attribuite al direttore della scuola a norma del regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il personale dirigente e docente delle scuole superiori statali di sanità di grado universitario assume lo stato giuridico e normativo degli insegnanti della scuole statali di livello universitario.

ART. 10.

1. L'edilizia scolastica, l'arredo, le attrezzature e la manutenzione delle scuole sono affidati agli enti pubblici territoriali competenti in materia.

2. Nel regolamento di attuazione della presente legge è definita la composizione del consiglio di amministrazione a cui viene affidata la gestione delle singole scuole, le funzioni, le competenze e le modalità di nomina dello stesso.

ART. 11.

1. Gli oneri relativi al finanziamento delle scuole sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 12.

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un ufficio per il coordinamento nazionale delle attività delle facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria, chimica farmaceutica e delle scuole nei settori di insegnamento di cui all'articolo 2.

2. Presso gli assessorati regionali alla sanità è istituito un ufficio con il compito di raccogliere gli elementi per la definizione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale sanitario da adibire nei servizi delle unità sanitarie locali di ciascuna regione.

3. La struttura e i collegamenti degli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono determinati a norma del regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 13.

1. Gli enti pubblici e privati non possono istituire e gestire, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'esercizio delle attività di natura sanitaria di cui all'articolo 2.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme regionali emanate in applicazione della citata disposizione di legge.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana con proprio decreto il regolamento di attuazione della presente legge, stabilisce le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle scuole che attualmente impartiscono gli insegnamenti di cui all'articolo 2 e per l'equiparazione dei titoli e degli attestati di formazione conseguiti dagli

esercenti le attività di natura sanitaria di cui all'articolo 2 antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

1. Ad integrazione di quelli esistenti sono istituiti appositi albi professionali per tutti gli esercenti le attività di natura sanitaria di cui alla presente legge.

2. Per la istituzione degli albi professionali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-791
Lire 500